CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 18 codice privacy

Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici

Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004, non più in vigore dal 19 settembre 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Parte	I — Disposizioni generali
Titolo	III — REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-18-principi-applicabili-a-tutti-i-trattamenti-effettuati-da-soggetti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it